



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUĐ PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 79/08

23 ottobre 2008

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-256/07

People's Mojahedin Organization of Iran / Consiglio

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 2007/868/CE CHE DISPONE IL CONGELAMENTO DEI CAPITALI DELLA PEOPLE'S MOJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN

Il Consiglio non ha sufficientemente motivato la propria decisione a seguito della decisione adottata da un'autorità giudiziaria del Regno Unito di stralciare la PMOI dall'elenco nazionale delle organizzazioni terroristiche.

Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con cui esorta tutti gli Stati membri dell'Onu a lottare con ogni mezzo contro il terrorismo e il suo finanziamento, segnatamente procedendo al congelamento dei fondi delle persone e delle entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici.

Tale risoluzione è stata attuata nella Comunità, in particolare, da una posizione comune¹ e da un regolamento² del Consiglio, adottati il 27 dicembre 2001, che dispongono il congelamento dei capitali delle persone e delle entità riportate in un elenco redatto e regolarmente aggiornato mediante decisioni del Consiglio. L'iscrizione in tale elenco deve avvenire sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrino che una decisione è stata adottata da parte di un'autorità competente, in linea di principio giurisdizionale, nei confronti delle persone e delle entità di cui trattasi. I nomi delle persone e delle entità riprese nell'elenco devono formare oggetto di un riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per garantire che la loro conferma nell'elenco continui ad essere giustificata.

La People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI), fondata nel 1965, si è posta l'obiettivo di sostituire il regime dello Scià d'Iran, poi quello dei mullah, con un regime democratico. Nel passato essa disponeva di un braccio armato che operava all'interno dell'Iran. A suo dire, tuttavia, essa ha rinunciato espressamente a qualsiasi attività militare sin dal giugno 2001.

Con una decisione del 2 maggio 2002, il Consiglio ha inserito la PMOI nell'elenco delle persone ed entità i cui fondi dovevano essere oggetto di congelamento nell'ambito della lotta al

¹ Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

² Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

terrorismo. Da quel momento il Consiglio ha adottato varie decisioni di aggiornamento dell'elenco. La PMOI non ne è mai stata stralciata.

La PMOI ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle comunità europee contro tali decisioni. Con sentenza del 12 dicembre 2006 (la sentenza «OMPI») il Tribunale ha annullato la decisione del 2005³ che disponeva il congelamento dei capitali della PMOI, dichiarando che non era motivata, che era stata adottata nell'ambito di un procedimento nel corso del quale non erano stati rispettati i diritti della difesa e che il Tribunale stesso non era in grado di effettuare il controllo giurisdizionale della legittimità di tale decisione⁴.

Con lettera del 30 gennaio 2007 il Consiglio ha indicato alla PMOI che, a suo parere, i motivi invocati per inserirla nell'elenco controverso erano ancora validi e pertanto intendeva mantenerla nell'elenco stesso. Nell'esposizione dei motivi allegata alla lettera, il Consiglio ha rilevato, segnatamente, che nei confronti della PMOI era stata adottata una decisione ad opera di un'autorità nazionale, vale a dire l'ordinanza dello Home Secretary (Ministero dell'Interno) del Regno Unito del 28 marzo 2001, volta alla proscrizione della PMOI quale organizzazione coinvolta nel terrorismo, e che tale decisione era ancora vigente. Con varie lettere la PMOI ha presentato al Consiglio le sue osservazioni in replica, contestando il fatto che, successivamente alla sentenza «OMPI», fosse possibile adottare validamente una qualsiasi decisione di «mantenerla» nell'elenco.

Dopo vari scambi epistolari tra il Consiglio e la PMOI, il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato la **decisione 2007/445/CE**, che aggiornava l'elenco delle entità sottoposte al congelamento dei capitali. La PMOI è stata mantenuta in tale elenco.

Il 16 luglio 2007 la PMOI ha chiesto al Tribunale di annullare la **decisione 2007/445/CE**.

Nel frattempo, il 30 novembre 2007 la Proscribed Organisations Appeal Commission («POAC») ha accolto un ricorso presentato avverso la decisione dello Home Secretary che rifiutava di revocare la proscrizione della PMOI quale organizzazione coinvolta nel terrorismo. Essa gli ha ingiunto di cancellare la ricorrente dall'elenco delle organizzazioni proscritte. Con tale decisione la POAC ha qualificato come «perversa» e «irragionevole» la conclusione dello Home Secretary, secondo cui la PMOI era ancora un'organizzazione implicata nel terrorismo. **La POAC ha in seguito respinto l'istanza con cui lo Home Secretary chiedeva di essere autorizzato a proporre impugnazione dinanzi alla Court of Appeal**, per il fatto che nessuno degli argomenti sollevati dallo Home Secretary presentava ragionevoli possibilità di successo.

Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la **decisione 2007/868/CE**, che aggiornava l'elenco. Il nome della PMOI figurava ancora in tale elenco. Il Consiglio ha ritenuto che le ragioni per il mantenimento della PMOI nell'elenco fossero ancora valide e ha rilevato come lo Home Secretary avesse tentato di proporre impugnazione avverso la decisione della POAC. Di conseguenza, la PMOI ha chiesto al Tribunale di poter adattare le proprie conclusioni in modo da far sì che il proprio ricorso avesse altresì ad oggetto l'annullamento di quest'ultima decisione.

La domanda alla Court of Appeal con cui lo Home Secretary chiedeva di essere autorizzato a proporre impugnazione dinanzi alla stessa Court of Appeal avverso la decisione della POAC è stata definitivamente respinta il 7 maggio 2008. Il 24 giugno 2008 il Parlamento del Regno Unito ha quindi stralciato la PMOI dall'elenco nazionale delle organizzazioni proscritte. Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha adottato la **decisione 2008/583/CE** che aggiornava l'elenco delle entità sottoposte al congelamento dei capitali. Il nome della PMOI compariva in tale elenco. A tal proposito, il Consiglio rileva che, «anche se l'ordinanza dello Home Secretary non era più in vigore, sono stati portati all'attenzione del Consiglio nuovi elementi relativi al gruppo in

³ Decisione 2005/930/CE.

⁴ Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T- 228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio (v. altresì Comunicato Stampa 97/06).

questione. Secondo il Consiglio, questi nuovi elementi giustificano l'inclusione del gruppo nell'elenco». Tale decisione è tuttora vigente e non è messa in discussione nella presente causa. Il 21 luglio 2008 la PMOI ha proposto un ricorso d'annullamento avverso detta decisione. Si tratta della causa T-284/08, ancora pendente dinanzi al Tribunale.

*Conseguenze della sentenza «OMPI» e della domanda d'annullamento della **decisione 2007/445/CE***

Anzitutto, il Tribunale ricorda che con la sentenza «OMPI» la decisione 2005/930/CE è stata annullata nella parte in cui riguardava la PMOI.

A seguito di tale annullamento il Consiglio aveva l'obbligo di far sì che le eventuali successive decisioni di congelamento dei capitali da emanarsi dopo la sentenza non fossero inficiate dagli stessi vizi. Nella fattispecie, il Consiglio ha ottemperato a tale obbligo instaurando ed attuando, immediatamente dopo la pronuncia della sentenza «OMPI», una nuova procedura allo scopo di conformarsi alle regole formali e procedurali enunciate dal Tribunale e di permettere alla PMOI di beneficiare delle garanzie proprie di tale nuova procedura, prima di adottare nei suoi confronti la decisione 2007/445/CE.

Il Consiglio ha comunicato alla PMOI un'esposizione dei motivi da cui emergevano in maniera chiara ed inequivoca le ragioni che giustificavano il suo mantenimento nell'elenco, nonché un certo numero di documenti del fascicolo. Alla PMOI è stata inoltre data la possibilità di far valere utilmente il suo punto di vista relativamente agli elementi a suo carico. In tale contesto, il Consiglio ha effettivamente rispettato i diritti della difesa della PMOI e osservato il proprio obbligo di motivazione.

Infine, quanto alla valutazione degli elementi di prova, il Tribunale rileva che la verifica dell'esistenza di una decisione di un'autorità nazionale è una condizione preliminare essenziale per l'adozione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze riservate a tale decisione a livello nazionale è indispensabile nell'ambito dell'adozione di una successiva decisione di congelamento dei capitali. Nella fattispecie, il Consiglio si è essenzialmente basato sul fatto che l'ordinanza dello Home Secretary era ancora vigente. Il Consiglio ha inoltre preso in considerazione le osservazioni formulate dalla PMOI e gli elementi da quest'ultima prodotti a sua difesa, ma ha ritenuto che essi non giustificassero la sua domanda di essere rimossa dall'elenco. Il Tribunale afferma quindi che il Consiglio disponeva di motivi ragionevoli e di elementi probatori sufficienti per adottare la decisione 2007/445/CE e che non è incorso in alcun errore manifesto nella valutazione di tali dati. Il Consiglio ha pertanto debitamente giustificato il mantenimento della PMOI nell'elenco di congelamento dei capitali.

Di conseguenza, **il Tribunale respinge la domanda d'annullamento della decisione 2007/445/CE.**

*La domanda d'annullamento della **decisione 2007/ 868/CE***

Il Tribunale rileva che la decisione della POAC riveste una notevole importanza, trattandosi della prima decisione di un'autorità giudiziaria competente che statuisce sulla legittimità del diniego dello Home Secretary di revocare la propria ordinanza, sulla cui base il Consiglio ha adottato sia la decisione iniziale di congelamento dei capitali della PMOI, sia tutte le decisioni successive. Data la necessità imperativa di verificare le conseguenze riservate, a livello nazionale, alle decisioni di un'autorità competente, considerati tutti i dati rilevanti alla data d'adozione della decisione 2007/868/CE e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, il Tribunale ritiene che la motivazione del Consiglio (il fatto che lo Home Secretary intendesse proporre impugnazione avverso la decisione della POAC) sia manifestamente insufficiente per giustificare legalmente il mantenimento del congelamento dei capitali della PMOI.

Il Tribunale osserva che tale motivazione non consente di comprendere in che modo il Consiglio abbia effettivamente tenuto conto della decisione della POAC, come era obbligato a fare. Tale motivazione non precisa le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio ha ritenuto, malgrado le constatazioni fattuali sovranamente operate dalla POAC e le conclusioni giuridiche particolarmente severe per lo Home Secretary che tale giudice ne ha tratto, che il mantenimento della ricorrente nell'elenco controverso rimanesse giustificato con riferimento al medesimo complesso di fatti e di circostanze su cui la POAC aveva avuto modo di pronunciarsi. Il Tribunale sottolinea che, se il Consiglio poteva certamente tenere in considerazione l'esistenza di mezzi d'impugnazione avverso la decisione della POAC, nonché il loro effettivo esercizio da parte dello Home Secretary, non era però sufficiente da parte sua precisare che lo Home Secretary aveva tentato di proporre impugnazione, per essere dispensato dal prendere specificamente in considerazione le constatazioni fattuali sovranamente operate dalla POAC, nonché le conseguenze giuridiche che essa ne aveva tratto. Ciò è ancor più vero se si considera che, per un verso, la POAC aveva qualificato il diniego dello Home Secretary di revocare la proscrizione della ricorrente come «irragionevole» e «perverso» e che, per altro verso, alla data d'adozione della decisione 2007/868/CE, il Consiglio era stato informato del rifiuto della POAC di autorizzare lo Home Secretary a presentare impugnazione, per la ragione che nessuno degli argomenti sollevati presentava ragionevoli possibilità di successo dinanzi alla Court of Appeal.

Di conseguenza, **il Tribunale annulla la decisione 2007/868/CE per la parte in cui essa riguarda la PMOI.**

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE EN ES EL FR IT PT RO

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-256/07>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*